REGOLAMENTO (CEE) N. 18/82 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 1982

che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili alle importazioni di vini dall'Algeria a decorrere dal 1° luglio 1981 e che modifica il regolamento (CEE) n. 3483/81, che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione dei vini a decorrere dal 16 dicembre 1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 337/79 stabilisce norme particolari per l'importazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; che il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/80 (4), reca le relative modalità d'applicazione; che, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 337/79, la Commissione fissa i prezzi franco frontiera di riferimento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3646/81 del Consiglio (5), proroga in maniera autonoma, dal 1° luglio 1981 sino al 31 dicembre 1982, le disposizioni che erano applicabili alle importazioni di vini originari dell'Algeria al 30 giugno 1981;

considerando che occorre fissare quindi i prezzi franco frontiera di riferimento che risultano da tali disposizioni; che, per il periodo che va dal 1° luglio al 15 dicembre 1981, è necessario riprendere i prezzi franco frontiera di riferimento la cui applicazione era stata sospesa dal regolamento (CEE) n. 2093/81 (6) e, per il periodo che va dal 16 dicembre 1981 al 15 dicembre 1982, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 3483/81 della Commissione (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo che va dal 1° luglio 1981 al 15 dicembre 1981, i prezzi franco frontiera di riferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 337/79, applicabili all'importazione dei vini dell'Algeria nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1980 sono fissati conformemente all'allegato I.

Articolo 2

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3483/81 è aggiunta la colonna « Algeria » che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

L'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 1981 e l'articolo 2 a decorrere dal 16 dicembre 1981, per i vini per i quali l'importatore richiede l'applicazione del dazio ridotto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.
(3) GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.
(4) GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 63.
(5) GU n. L 364 del 19. 12. 1981, pag. 9.
(6) GU n. L 204 del 24. 7. 1981, pag. 10.
(7) GU n. L 352 dell' 8. 12. 1981, pag. 1.

ALLEGATO I

PREZZI DI RIFERIMENTO FRANCO FRONTIERA

(ECU/hl)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Algeria dal 1° luglio al 15 dicembre 1981
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	
	ex C. altri:	
	I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	.....	
	(2) Vini algerini della denominazione d'origine Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah e coteaux de Tlemcen (1):	
	(aa) Vini rossi con titolo alcolometrico effettivo:	
	di 9 % vol e non superiore a 9,5 % vol	66,14
	superiore a 9,5 % vol e non superiore a 10 % vol	67,91
	superiore a 10 % vol e non superiore a 10,5 % vol	69,69
	superiore a 10,5 % vol e non superiore a 11 % vol	71,46
	superiore a 11 % vol e non superiore a 11,5 % vol	73,24
	superiore a 11,5 % vol e non superiore a 12 % vol	75,01
	superiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol	76,79
	superiore a 12,5 % vol e non superiore a 13 % vol	78,56
	(bb) Vini bianchi con titolo alcolometrico effettivo:	
	di 9 % vol e non superiore a 9,5 % vol	64,57
	superiore a 9,5 % vol e non superiore a 10 % vol	66,26
	superiore a 10 % vol e non superiore a 10,5 % vol	67,95
	superiore a 10,5 % vol e non superiore a 11 % vol	69,64
	superiore a 11 % vol e non superiore a 11,5 % vol	71,33
	superiore a 11,5 % vol e non superiore a 12 % vol	73,02
	superiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol	74,71
	superiore a 12,5 % vol e non superiore a 13 % vol	76,40
	(3) altri:	
	(aa) Vini rossi con titolo alcolometrico effettivo:	
	.....	
	di 9 % vol e non superiore a 9,5 % vol	63,24
	superiore a 9,5 % vol e non superiore a 10 % vol	65,01
	superiore a 10 % vol e non superiore a 10,5 % vol	66,79
	superiore a 10,5 % vol e non superiore a 11 % vol	68,56
	superiore a 11 % vol e non superiore a 11,5 % vol	70,34
	superiore a 11,5 % vol e non superiore a 12 % vol	72,11
	superiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol	73,89
	superiore a 12,5 % vol e non superiore a 13 % vol	75,66

(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.

(ECU/hl)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Algeria dal 1° luglio al 15 dicembre 1981
22.05 *(segue)*	ex C. I. a) (3) (bb) Vini bianchi :	
	.....	
	(22) altri, con titolo alcolometrico effettivo :	
	.....	
	di 9 % vol e non superiore a 9,5 % vol	61,67
	superiore a 9,5 % vol e non superiore a 10 % vol	63,36
	superiore a 10 % vol e non superiore a 10,5 % vol	65,05
	superiore a 10,5 % vol e non superiore a 11 % vol	66,74
	superiore a 11 % vol e non superiore a 11,5 % vol	68,43
	superiore a 11,5 % vol e non superiore a 12 % vol	70,12
	superiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol	71,81
	superiore a 12,5 % vol e non superiore a 13 % vol	73,50
	b) più di due litri :	
	(1) Vini rossi con titolo alcolometrico effettivo :	
	.....	
	di 9 % vol e non superiore a 9,5 % vol	30,74
	superiore a 9,5 % vol e non superiore a 10 % vol	32,51
	superiore a 10 % vol e non superiore a 10,5 % vol	34,29
	superiore a 10,5 % vol e non superiore a 11 % vol	36,06
	superiore a 11 % vol e non superiore a 11,5 % vol	37,84
	superiore a 11,5 % vol e non superiore a 12 % vol	39,61
	superiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol	41,39
	superiore a 12,5 % vol e non superiore a 13 % vol	43,16
	(2) Vini bianchi :	
	.....	
	(bb) altri, con titolo alcolometrico effettivo :	
	.....	
	di 9 % vol e non superiore a 9,5 % vol	29,17
	superiore a 9,5 % vol e non superiore a 10 % vol	30,86
	superiore a 10 % vol e non superiore a 10,5 % vol	32,55
	superiore a 10,5 % vol e non superiore a 11 % vol	34,24
	superiore a 11 % vol e non superiore a 11,5 % vol	35,93
	superiore a 11,5 % vol e non superiore a 12 % vol	37,62
	superiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol	39,31
	superiore a 12,5 % vol e non superiore a 13 % vol	41,00
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	.....	
	(2) Vini algerini della denominazione d'origine Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah e coteaux de Tlemcen (1) :	
	(aa) Vini rossi con titolo alcolometrico effettivo :	
	superiore a 13 % vol e non superiore a 13,5 % vol (2)	80,34
	superiore a 13,5 % vol e non superiore a 14 % vol	82,11
	superiore a 14 % vol e non superiore a 14,5 % vol	83,89
	superiore a 14,5 % vol e non superiore a 15 % vol	85,66

(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.
(2) Ivi compresi i vini con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.

(ECU/hl)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Algeria dal 1° luglio al 15 dicembre 1981
22.05 *(segue)*	ex C. II. a) (2) (bb) Vini bianchi con titolo alcolometrico effettivo :	
	superiore a 13 % vol e non superiore a 13,5 % vol (1)	78,09
	superiore a 13,5 % vol e non superiore a 14 % vol	79,78
	superiore a 14 % vol e non superiore a 14,5 % vol	81,47
	superiore a 14,5 % vol e non superiore a 15 % vol	83,16
	(3) Vino liquoroso	89,00
	(4) altri :	
	(aa) Vini rossi con titolo alcolometrico effettivo :	
	superiore a 13 % vol e non superiore a 13,5 % vol (1)	77,04
	superiore a 13,5 % vol e non superiore a 14 % vol	78,81
	superiore a 14 % vol e non superiore a 14,5 % vol	80,59
	superiore a 14,5 % vol e non superiore a 15 % vol	82,36
	(bb) Vini bianchi :	
	.....	
	(22) altri con titolo alcolometrico effettivo :	
	superiore a 13 % vol e non superiore a 13,5 % vol (1)	74,79
	superiore a 13,5 % vol e non superiore a 14 % vol	76,48
	superiore a 14 % vol e non superiore a 14,5 % vol	78,17
	superiore a 14,5 % vol e non superiore a 15 % vol	79,86
	b) più di due litri :	
	(1) Vini rossi con titolo alcolometrico effettivo :	
	superiore a 13 % vol e non superiore a 13,5 % vol (1)	44,44
	superiore a 13,5 % vol e non superiore a 14 % vol	46,21
	superiore a 14 % vol e non superiore a 14,5 % vol	47,99
	superiore a 14,5 % vol e non superiore a 15 % vol	49,76
	(2) Vini bianchi :	
	.....	
	(bb) altri con titolo alcolometrico effettivo :	
	superiore a 13 % vol e non superiore a 13,5 % vol (1)	42,19
	superiore a 13,5 % vol e non superiore a 14 % vol	43,88
	superiore a 14 % vol e non superiore a 14,5 % vol	45,57
	superiore a 14,5 % vol e non superiore a 15 % vol	47,26
	(3) Vino liquoroso :	
	.....	
	(bb) altro	56,40
	.....	

(1) Ivi compresi i vini con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.

ALLEGATO II

PREZZI DI RIFERIMENTO FRANCO FRONTIERA

(ECU/hl)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Algeria dal 16 dicembre 1981 al 15 dicembre 1982
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):	
	ex C. altri:	
	I. con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno, presentati in recipienti contenenti:	
	a) due litri o meno:	
	.....	
	(2) Vini algerini della denominazione d'origine Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah e coteaux de Tlemcen (1):	
	(aa) Vini rossi con titolo alcolometrico effettivo:	
	di 9 % vol e non superiore a 9,5 % vol	72,98
	superiore a 9,5 % vol e non superiore a 10 % vol	74,93
	superiore a 10 % vol e non superiore a 10,5 % vol	76,87
	superiore a 10,5 % vol e non superiore a 11 % vol	78,82
	superiore a 11 % vol e non superiore a 11,5 % vol	80,76
	superiore a 11,5 % vol e non superiore a 12 % vol	82,71
	superiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol	84,65
	superiore a 12,5 % vol e non superiore a 13 % vol	86,60
	(bb) Vini bianchi con titolo alcolometrico effettivo:	
	di 9 % vol e non superiore a 9,5 % vol	70,76
	superiore a 9,5 % vol e non superiore a 10 % vol	72,59
	superiore a 10 % vol e non superiore a 10,5 % vol	74,41
	superiore a 10,5 % vol e non superiore a 11 % vol	76,24
	superiore a 11 % vol e non superiore a 11,5 % vol	78,06
	superiore a 11,5 % vol e non superiore a 12 % vol	79,89
	superiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol	81,71
	superiore a 12,5 % vol e non superiore a 13 % vol	83,54
	(3) altri:	
	(aa) Vini rossi con titolo alcolometrico effettivo:	
	.....	
	di 9 % vol e non superiore a 9,5 % vol	70,08
	superiore a 9,5 % vol e non superiore a 10 % vol	72,03
	superiore a 10 % vol e non superiore a 10,5 % vol	73,97
	superiore a 10,5 % vol e non superiore a 11 % vol	75,92
	superiore a 11 % vol e non superiore a 11,5 % vol	77,86
	superiore a 11,5 % vol e non superiore a 12 % vol	79,81
	superiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol	81,75
	superiore a 12,5 % vol e non superiore a 13 % vol	83,70

(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.

(ECU/hl)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Algeria dal 16 dicembre 1981 al 15 dicembre 1982
22.05 *(segue)*	ex C. I. a) (3) (bb) Vini bianchi :	
	.....	
	(22) altri, con titolo alcolometrico effettivo :	
	.....	
	di 9 % vol e non superiore a 9,5 % vol	67,86
	superiore a 9,5 % vol e non superiore a 10 % vol	69,69
	superiore a 10 % vol e non superiore a 10,5 % vol	71,51
	superiore a 10,5 % vol e non superiore a 11 % vol	73,34
	superiore a 11 % vol e non superiore a 11,5 % vol	75,16
	superiore a 11,5 % vol e non superiore a 12 % vol	76,99
	superiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol	78,81
	superiore a 12,5 % vol e non superiore a 13 % vol	80,64
	b) più di due litri :	
	(1) Vini rossi con titolo alcolometrico effettivo :	
	.....	
	di 9 % vol e non superiore a 9,5 % vol	33,88
	superiore a 9,5 % vol e non superiore a 10 % vol	35,83
	superiore a 10 % vol e non superiore a 10,5 % vol	37,77
	superiore a 10,5 % vol e non superiore a 11 % vol	39,72
	superiore a 11 % vol e non superiore a 11,5 % vol	41,66
	superiore a 11,5 % vol e non superiore a 12 % vol	43,61
	superiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol	45,55
	superiore a 12,5 % vol e non superiore a 13 % vol	47,50
	(2) Vini bianchi :	
	.....	
	(bb) altri, con titolo alcolometrico effettivo :	
	.....	
	di 9 % vol e non superiore a 9,5 % vol	31,66
	superiore a 9,5 % vol e non superiore a 10 % vol	33,49
	superiore a 10 % vol e non superiore a 10,5 % vol	35,31
	superiore a 10,5 % vol e non superiore a 11 % vol	37,14
	superiore a 11 % vol e non superiore a 11,5 % vol	38,96
	superiore a 11,5 % vol e non superiore a 12 % vol	40,79
	superiore a 12 % vol e non superiore a 12,5 % vol	42,61
	superiore a 12,5 % vol e non superiore a 13 % vol	44,44
	II. con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e non superiore a 15 % vol, presentati in recipienti contenenti :	
	a) due litri o meno :	
	.....	
	(2) Vini algerini della denominazione d'origine Aïn Bessem-Bouira, Médéa, coteaux du Zaccar, Dahra, coteaux de Mascara, monts du Tessalah e coteaux de Tlemcen (1) :	
	(aa) Vini rossi con titolo alcolometrico effettivo :	
	superiore a 13 % vol e non superiore a 13,5 % vol (2)	88,54
	superiore a 13,5 % vol e non superiore a 14 % vol	90,49
	superiore a 14 % vol e non superiore a 14,5 % vol	92,43
	superiore a 14,5 % vol e non superiore a 15 % vol	94,38

(1) Nel limite di un contingente tariffario comunitario.
(2) Ivi compresi i vini con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.

(ECU/hl)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Algeria dal 16 dicembre 1981 al 15 dicembre 1982
22.05 *(segue)*	ex C. II. a) (2) (bb) Vini bianchi con titolo alcolometrico effettivo :	
	superiore a 13 % vol e non superiore a 13,5 % vol (1)	85,36
	superiore a 13,5 % vol e non superiore a 14 % vol	87,19
	superiore a 14 % vol e non superiore a 14,5 % vol	89,01
	superiore a 14,5 % vol e non superiore a 15 % vol	90,84
	(3) Vino liquoroso	97,70
	(4) altri :	
	(aa) Vini rossi con titolo alcolometrico effettivo :	
	superiore a 13 % vol e non superiore a 13,5 % vol (1)	85,24
	superiore a 13,5 % vol e non superiore a 14 % vol	87,19
	superiore a 14 % vol e non superiore a 14,5 % vol	89,13
	superiore a 14,5 % vol e non superiore a 15 % vol	91,08
	(bb) Vini bianchi :	
	.....	
	(22) altri con titolo alcolometrico effettivo :	
	superiore a 13 % vol e non superiore a 13,5 % vol (1)	82,06
	superiore a 13,5 % vol e non superiore a 14 % vol	83,89
	superiore a 14 % vol e non superiore a 14,5 % vol	85,71
	superiore a 14,5 % vol e non superiore a 15 % vol	87,54
	b) più di due litri :	
	(1) Vini rossi con titolo alcolometrico effettivo :	
	superiore a 13 % vol e non superiore a 13,5 % vol (1)	48,94
	superiore a 13,5 % vol e non superiore a 14 % vol	50,89
	superiore a 14 % vol e non superiore a 14,5 % vol	52,83
	superiore a 14,5 % vol e non superiore a 15 % vol	54,78
	(2) Vini bianchi :	
	.....	
	(bb) altri con titolo alcolometrico effettivo :	
	superiore a 13 % vol e non superiore a 13,5 % vol (1)	45,76
	superiore a 13,5 % vol e non superiore a 14 % vol	47,59
	superiore a 14 % vol e non superiore a 14,5 % vol	49,41
	superiore a 14,5 % vol e non superiore a 15 % vol	51,24
	(3) Vino liquoroso :	
	.....	
	(bb) altro	61,40
	.....	

(1) Ivi compresi i vini con titolo alcolometrico effettivo di 13 % vol o meno e contenenti un estratto secco totale superiore a 90 g per litro.